

COMUNE DI MARTELLAGO
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO TRIBUTARIO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
DI IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.)

Anno 2010

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 9 febbraio 2010)

INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 Istituzione della tariffa	3
ART. 2 Ambiti di applicazione della tariffa	3
ART. 3 Presupposto della tariffa	3
ART. 4 Piano finanziario.....	3
ART. 5 Determinazione della tariffa	4
ART. 6 Funzionari responsabili	4
ART. 7 Attività convenzionate	4

TITOLO II

DELLE TARIFFE

ART. 8 Soggetti passivi	5
ART. 9 Esclusioni.....	5
ART. 10 Commisurazione della tariffa.....	6
ART. 11 Commisurazione della superficie	7
ART. 12 Utenze Domestiche Commisurazione del nucleo familiare	8
ART. 13 Tariffa giornaliera	8
ART. 14 Agevolazioni.....	8
ART. 15 Modalità per conseguire riduzioni.....	9
ART. 16 Agevolazioni e riduzione	9

TITOLO III

DENUNCE, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI

Art. 17 Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione.	10
Art. 18 Contenuto della denuncia	10
Art. 19 Obbligo degli uffici comunali	11
Art. 20 Riscossione ordinaria	11
Art. 21 Omissione e ritardi dei versamenti.....	11
Art. 22 Procedure	11
Art. 23 Disposizioni in materia di rimborsi	12
Art. 24 Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti.....	12
Art. 25 Disposizioni in materia di dilazione dei versamenti.....	12
Art. 26 Transazione di crediti.....	13
Art. 27 Rimborsi e sgravi al concessionario	13
Art. 28 Controlli ed accertamenti	13
Art. 29 Penalità ed interessi	14

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 31 Sanzioni	15
Art. 32 Accertamento con adesione	15
Art. 33 Autotutela	15
Art. 34 Costituzione in giudizio	15
Art. 35 Tributo ambientale	16
Art. 36 Entrata in vigore.....	16
Art. 37 Norme transitorie	16

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1

Istituzione della tariffa

1. I costi relativi al servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovranno essere coperti con un'entrata tariffaria annuale avente natura "tributaria"; la titolarità per la determinazione delle tariffe spetta al Comune.

2. Il presente regolamento disciplina in via generale la tariffa relativa alla gestione dei rifiuti, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.

3. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento al DPR 27/4/99 n. 158 avente per oggetto l'approvazione della tariffa di riferimento, in seguito denominato "Decreto" nonché di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446.

ART. 2

Ambiti di applicazione della tariffa

1. Il servizio di igiene ambientale è disciplinato dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 105 del 21.12.2001.

2. La tariffa si applica per intero su tutto il territorio comunale.

ART. 3

Presupposto della tariffa

1. Il presupposto della tariffa é stabilito dalla legge.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti.

3. La tariffa é dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dal presente regolamento, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà, non pertinenti alle medesime.

4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

ART. 4

Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa si farà riferimento al piano finanziario all'uopo predisposto dall'Ufficio Ambiente, sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/99 e a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento al piano finanziario di cui all'art. 8 del Decreto.

2. Il Consiglio Comunale approva il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.

3. Il piano finanziario comprende:

- il programma degli interventi necessari;
- il piano finanziario degli investimenti;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuali all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie;

- le campagne pubblicitarie di sensibilizzazione, anche mediante convenzioni; la suddivisione dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche.
4. Il piano finanziario deve essere correlato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
- il modello gestionale e organizzativo
 - i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa
 - l'indicazione degli scostamenti, con riferimento al piano del precedente anno, che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

ART. 5

Determinazione della tariffa

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte dei Comuni.
2. La Giunta Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, determina l'articolazione tariffaria, secondo le indicazioni dell'art. 10.
3. Nel caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.
4. Tutti gli importi delle tariffe definite con i criteri sopra citati vanno arrotondati secondo la vigente normativa.
5. La tariffa così determinata ha effetto per l'anno in corso e verrà applicata salvo conguaglio.
6. La copertura tariffaria sarà accertata a consuntivo qualora si determini una scoperta dei costi, la Giunta Comunale provvederà a rideterminare la tariffa provvedendo al conguaglio della somma per mantenere la copertura integrale dei costi.
7. La tariffa dovrà assicurare, al termine della fase transitoria prevista dal Decreto, il raggiungimento della copertura integrale dei costi di gestione del settore rifiuti.
8. Il funzionario responsabile, di cui al successivo art. 6, adotterà tutte le misure necessarie al fine di informare gli utenti delle variazioni apportate, in sede di approvazione di bilancio, alla tariffa base unitaria.

ART. 6

Funzionari responsabili

1. L'attività gestionale della tariffa, e dell'entrata derivante dalla tariffazione del servizio di gestione rifiuti, è demandata al Responsabile del Settore Finanziario.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla ex L. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli art. da 7 a 13.
3. La predisposizione e le modificazioni del presente regolamento compete al Responsabile del Settore Economico Finanziario.

ART. 7

Attività convenzionate

1. Il Comune può affidare la riscossione della tariffa nelle forme e con le modalità stabilite all'art. 40 del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie, previa apposita convenzione.
2. In caso di affidamento, anche parziale, di funzioni gestionali di cui al precedente comma, sono affidate alla stessa anche i relativi compiti previsti nel citato art. 5, con le modalità operative da prevedersi nella convenzione di affidamento.
3. Tale convenzione dovrà prevedere, tra l'altro, le forme ed i tempi di remunerazione dei servizi affidati, tenuto conto dei costi effettivi da sopportarsi, determinati preventivamente, salvo conguaglio, in rapporto alle effettive prestazioni reciproche.
4. La cadenza delle bollette di riscossione avverrà con la tempistica stabilita nella convenzione per l'affidamento della riscossione, garantendo la suddivisione del carico tariffario nelle rate prestabilite, fatto salvo in sede di eventuale conguaglio.

5. In caso di affidamento delle funzioni di cui al comma 1, i Funzionari di cui all'art. 6 vigilano sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

TITOLO II

TARIFFE

ART. 8 Soggetti passivi

1. La tariffa per il servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani è dovuto in via principale da coloro che occupano o conducono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima ai sensi del precedente art. 3 ovvero occupano e conducono in via esclusiva parti comuni del condominio.

2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.

4. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

5. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di seconda abitazione i soggetti coobbligati sono i soggetti proprietari dell'abitazione anche se residenti in altri Comuni. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

6. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tariffa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

ART. 9 Esclusioni

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno.

2. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare:

- le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse e prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
- le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile;
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo, e comunque non abitate;
- i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto in senso stretto;

- i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi;
- comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, nonché i locali adibiti a ricovero animali, fienili e magazzini deposito attrezzature agricole, tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere, con eccezione di quelle operative che restano assoggettate alla tariffa;

3. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

4. La tariffa è dovuta in forma ridotta, per quei rifiuti assimilati che le utenze non domestiche avviano a recupero imballaggi ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs.22/97, con le modalità indicate al successivo art. 15.

5. I locali e le aree non soggette a tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'art. 17 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.

6. L'elencazione dei locali di cui al comma 2 è a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

7 Sono altresì escluse le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, industriali, commerciali e di servizi, sulle quali si formano esclusivamente rifiuti pericolosi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 10

Commisurazione della tariffa

1. La tariffa è composta, in ossequio ai criteri previsti dal DPR 158/99, da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile(TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

2. Il Comune, sulla base del Piano finanziario :

- suddivide le entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche (Td) e quelle dovute dalle utenze di attività economiche (Tnd) ;
- assegna le quote di TF dovute dalle utenze domestiche(TFd) e di attività (TFnd) ;
- assegna le quote di TV dovute dalle utenze domestiche (TVd) e di attività (TVnd) ;
- definisce le modalità di accesso da parte delle utenze e di erogazione delle agevolazioni e alle riduzioni previste dai commi 10 e 14 dell'art. 49 del D.lgs. 22/97.

3. I criteri per la commisurazione e determinazione della tariffa vanno definiti ogni anno dalla Giunta Comunale in sede di definizione del piano finanziario e della relazione di accompagnamento.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la tariffa è commisurata alla superficie occupata dalle stesse in misura corrispondente alla relativa categoria.

ART. 11 Commisurazione della superficie

1. La superficie dei locali imponibili viene determinata sul filo interno dei muri ed è desunta dalla planimetria catastale o di progetto, compresi i sottotetti non abitabili, ma praticabili, ovvero da misurazione diretta.

2. La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione. Sono considerate tali anche le aree pertinenziali utilizzate da ditte che svolgono la loro attività c/o terzi (elettricisti-imbianchini-idraulici-muratori, ecc.); la commisurazione della tariffa viene applicata forfetariamente a mq. 20.

3. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato. La superficie totale deve essere indicata nella denuncia, di cui all'art. 17 del presente regolamento.

4. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.

5. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tariffabili con criteri di analogia.

6. Non sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti produttivi, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime dei semilavorati e dei prodotti finiti) ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali veri e propri.

7. In caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e speciali non assimilati a quelli urbani, ovvero pericolosi, la complessiva superficie tariffabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione, per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, viene ridotta forfetariamente delle percentuali sotto riportate:

Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie, materie plastiche	50 %
Laboratori di analisi mediche, ambulatori-studi medici	25 %
Laboratori fotografici, eliografie	40 %
Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici	50 %
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	70 %
Distributori di carburante, autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, gommisti	30 %
Autoservizi, autolavaggi, autorimessa	30 %
Lavorazione marmo e cemento, ferro e metalli e magazzini edili	60%

8. Per eventuali attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si applica una riduzione forfetaria nella misura del 50%.

9. Fermo restando quanto previsto nei commi, 1), 2) e 3) del presente articolo, la superficie non può essere inferiore all'80% della superficie catastale dell'immobile stesso. Tale criterio potrà essere utilizzato nella presunzione del calcolo delle superfici in sede di accertamento d'ufficio.

ART. 12
Utenze Domestiche
Commisurazione del nucleo familiare

1. La tariffa viene commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare iscritti all'anagrafe della popolazione, ovvero per le nuove utenze, per il numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia in sede di iscrizione all'ufficio tributi. Altresì, le eventuali e successive variazioni anagrafiche avranno decorrenza dalla data in cui si è manifestato l'evento.

2. Per le unità adibite ad abitazione non principale utilizzate saltuariamente da soggetti residenti nel Comune o in altri Comuni, si fa riferimento alla seguente tabella:

sino a mq. 50	n. 1 occupante
da mq. 51 a mq. 90	n. 2 occupanti
oltre mq. 91	n. 3 occupanti

ART. 13
Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita una tariffa di smaltimento da applicare su base giornaliera. E' considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno ha durata complessiva inferiore a sei mesi e non sia ricorrente; è considerata ricorrente quella realizzata nel corso dell'anno dai venditori ambulanti per il mercato settimanale.

2. La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria corrispondente, diviso per 365 e maggiorate del 50% con un minimo di complessivi € 5,00 annuali, senza applicazione di alcuna riduzione, nel caso di occupazioni di aree scoperte, e/o agevolazioni.

3. La tariffa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.

4. In caso di uso di fatto la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

5. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub a);
- c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc..
- d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
- e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro, escluse le associazioni umanitarie riconosciute.

ART. 14
Agevolazioni

1. Il Consiglio Comunale potrà prevedere uno stanziamento in sede di approvazione di bilancio di un fondo da destinare a categorie in situazioni di disagiate condizioni economiche.

ART. 15

Modalità per conseguire riduzioni.

1. Le richieste di riduzione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli denuncia, previsti dall'art. 16 del presente Regolamento, completi di tutti i dati richiesti.
2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino a avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
3. Le riduzioni, di cui ai commi precedenti, verranno applicate alla prima fatturazione utile a decorrere dal giorno di presentazione della richiesta.
4. Le riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
5. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.

ART. 16

Agevolazioni e riduzione

1. Le agevolazioni alle utenze domestiche e alla raccolta differenziata di cui al comma 10 e le riduzioni alle utenze di attività che avviano al recupero quote del loro rifiuto di cui al comma 14 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 sono concesse sia in sede di manovra tariffaria che a consuntivo relativamente alla sola parte variabile della tariffa (TV).
2. Nel caso di contestuale produzione di rifiuti solidi assimilato agli urbani conferiti al servizio e rifiuti solidi assimilabili agli urbani, nonché gli imballaggi destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo ovvero avviati a recupero ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs. 22/97, l'indice Kd viene ridotto in ragione delle percentuali che la Giunta elaborerà annualmente in sede di predisposizione del piano finanziario.
3. La tariffa variabile è ridotta del 20% nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, le quali dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento selettivo e qualitativo, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
4. La tariffa variabile è ridotta del 100%, nel caso che il contribuente risulti domiciliato permanentemente presso un istituto di cura. La riduzione verrà applicata, su istanza documentata, con decorrenza dalla prima fatturazione utile, a condizione che i locali non siano utilizzati da altre persone.

TITOLO III

DENUNCE, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI

Art. 17

Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione.

1. La tariffa è corrisposta in base a specifiche tariffe di riferimento determinate con la delibera di articolazione tariffaria e commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale da parte dell'occupante o conduttore dei locali ed aree scoperte. L'obbligazione decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

2. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, anche se in misura ridotta, i soggetti passivi di cui all'art. 8 del presente regolamento hanno l'obbligo di farne denuncia all'Ufficio Tributi - che rilascia la relativa ricevuta - utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, da compilare in ogni loro parte.

3. Sono esclusi dall'adempimento di cui al comma 2 i soli casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, limitatamente ai soggetti residenti iscritti all'anagrafe del Comune, in quanto saranno applicate d'ufficio.

4. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.

5. La denuncia d'iscrizione deve essere presentata entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali ed ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare delle condizioni di tariffazione.

6. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 5, anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree, in aggiunta e/o in diminuzione, rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto. La presentazione della citata denuncia di variazione, costituisce incremento e/o dà diritto all'abbuono della tariffa dovuta, a decorrere dal giorno in cui è variata l'occupazione/detenzione dei locali.

7. La cessazione, nel corso dell'anno, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia debitamente accertata.

8. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale od altra analoga, dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.

9. Nel caso le denunce di cessazione e/o variazione pervengano oltre il termini indicati di cui al comma 5, gli effetti decorrono dal primo giorno successivo alla data in cui è stata presentata.

Art. 18

Contenuto della denuncia

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere presentata dal responsabile dell'utenza (intestatario della scheda famiglia per le utenze domestiche ovvero legale rappresentante dell'impresa per le utenze non domestiche) e dovrà contenere gli elementi identificativi del titolare, ed in particolare:

- codice fiscale del titolare – partita iva;
- cognome nome (denominazione impresa);
- luogo e data di nascita;
- domicilio fiscale;
- gli identificativi catastali dell'immobile occupato;
- l'ubicazione, la superficie ed il numero degli occupanti, compresi coloro che hanno acquisito la residenza temporanea. Per le utenze non domestiche deve essere

indicata l'attività prevalente svolta nei locali e la destinazione degli stessi e delle aree denunciate.

➤ data di inizio e/o cessazione dell'occupazione o detenzione;

2. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denuncia dovrà contenere i dati identificativi sia della società che del legale rappresentante. In caso di variazione di quest'ultimo dovranno essere comunicati entro 90 giorni al Comune i dati del nuovo rappresentante, il quale dovrà provvedere a confermare gli elementi contenuti nella denuncia.

3. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dell'occupante e l'indirizzo a cui inviare l'eventuale fattura a conguaglio.

Art. 19

Obbligo degli uffici comunali

1. Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono tenuti a comunicare ai Funzionari Responsabili tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa.

Art. 20

Riscossione ordinaria

1. L'applicazione della tariffa avviene mediante l'emissione di apposita bolletta e potrà essere riscossa con un unico sistema:

➤ direttamente dal Comune;

➤ con le modalità stabilite all'art. 40 del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie, previa apposita convenzione;

➤ a mezzo ruolo esattoriale, attraverso le procedure del D.Lgs. 46/99 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La scelta del sistema di riscossione nonché le modalità operative di riscossione è demandata alla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto dei costi sia diretti che indiretti in sede di determinazione delle tariffe.

Art. 21

Omissione e ritardi dei versamenti

1. Il funzionario responsabile del servizio Tributi provvede all'organizzazione delle attività di controllo, delle dichiarazioni e delle comunicazioni e, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e del presente regolamento.

2. Il Funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari, assegnando un'ulteriore termine per l'adempimento previsto in 30 giorni, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

3. Qualora il contribuente non provveda al pagamento entro i termini, indicati nella fattura, si provvederà alla riscossione coattiva con addebito degli interessi, oltre i maggiori oneri derivanti dalla riscossione coattiva stessa, nonché, dalle eventuali penalità previste dal presente regolamento.

4. La riscossione coattiva della tariffa avviene attraverso le procedure previste dalla vigente normativa, ovvero, attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla legislazione in materia.

Art. 22

Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva iniziano dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento inviato mediante raccomandata A.R. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste motivato e fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art. 23

Disposizioni in materia di rimborsi

1. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'istanza di restituzione, salvo i casi di errore da parte dell'Ente per il quale gli interessi decorrono dalla data di versamento.

2. L'ufficio procede all'istruttoria della pratica e provvede a liquidare entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 30 giorni. Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte dell'utente se antecedente, si provvederà al relativo pagamento.

3. L'elenco dei rimborsi, a seguito di cessazione di cui all'art. 16, comma 7, è disposto dall'Ufficio Tributi entro la prima fatturazione utile di conguaglio e trasmesso al Gestore.

4. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi e/o regolamenti è comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso si tratti di una somma erroneamente pagata e destinata a Ente diverso. Tale facoltà è riconosciuta in quanto siano possibili le azioni di recupero della somma da parte dell'Ente soggetto attivo. Ove vi sia assenso da parte dell'Ente titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

5. Non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo annuale risulta inferiore o uguale a € 10,33.

6. Decorso i 60 giorni, a far data del timbro postale di partenza, la bolletta si intende accettata a tutti gli effetti di legge, pertanto non comportante diritto a rimborso.

7. In tutti i casi i rimborsi vengono eseguiti su istanza.

Art. 24

Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti

1. La Giunta Comunale può autorizzare con proprio provvedimento il differimento e/o la rateizzazione del pagamento della tariffa per tutta la popolazione o parte interessata, nel caso di calamità naturali di grave entità o qualora si ravvisi la necessità per cause di carattere generale.

Art. 25

Disposizioni in materia di dilazione dei versamenti

1. Il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, può autorizzare con proprio provvedimento, ad effettuare su specifica richiesta da parte del contribuente, ed attestazione del Responsabile dei Servizi Sociali, per le persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate nonché per le persone anziane, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima erogata dall'INPS la rateizzazione dell'importo dovuto per l'anno fino ad un massimo di n. 12 rate senza applicazione di interessi.

2. Fattispecie e termini diversi da quelli sopra indicati saranno debitamente autorizzati con analogo e specifico provvedimento su dimostrata e accertata difficoltà finanziaria dell'utente, definendo il numero delle rate in rapporto tra il reddito dell'utenza e l'entità della somma dovuta, oltre alla sola applicazione degli interessi legali.

Art. 26

Transazione di crediti

1. Il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione direttamente fino ad un importo di € 258,00 comunque non inferiore al 60% del totale dovuto. Transazioni per importi superiori, ovvero per incassi inferiori al 60%, dovranno essere disposte previo atto scritto di indirizzo da parte della Giunta Comunale.

Art. 27

Rimborsi e sgravi al concessionario

1. Qualora la riscossione della tariffa non sia effettuata direttamente, il Comune può procedere allo sgravio delle somme non dovute dal contribuente ovvero a somme divenute inesigibili.

2. Gli sgravi sono disposti dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi sulla base di idonea istanza motivata, alla quale deve essere allegata la documentazione comprovante il diritto allo sgravio, o alla riduzione delle somme iscritte a ruolo, ovvero, se già corrisposte al rimborso delle stesse.

3. In caso di somme inesigibili il Comune provvederà allo sgravio della somma previa presentazione di idonea documentazione da parte dell'Ente riscuotitore da cui risultano le azioni commesse ai fini del rientro della somma dovuta.

Art. 28

Controlli ed accertamenti

1. Gli Uffici Tributi e Ambiente esercitano attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tariffa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi previsti nei seguenti commi.

2. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale dei dati necessari al fine della corresponsione della tariffa, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, unitamente agli interessi stabiliti dal regolamento, oltre all'applicazione delle eventuali penalità di cui all'art. 29, nonché il termine assegnato per l'adempimento, previsto in 60 giorni.

3. Gli atti indicati nei precedenti commi sono comunicati ai destinatari, salvo i casi specificamente previsti dalla legge, mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro 5 anni dalla scadenza utile per la presentazione della denuncia, ovvero per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento.

4. La Giunta comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può disporre, con apposita deliberazione, azioni di controllo mirate sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti, stabilendone i criteri direttivi alla struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi.

5. Tali azioni di controllo dovranno tenere conto delle potenzialità della struttura preposta alla gestione dei tributi comunali nonché dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.

6. Non si dà luogo alla procedura coattiva del recupero del credito quando l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a € 16,53. Il funzionario responsabile ne fa attestazione specifica agli atti.

7. Il comma 6 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 7.

Art. 29
Penalità ed interessi

1. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione, di cui all'art. 17, in aggiunta alla tariffa ed agli interessi, si applica una maggiorazione del 30%, sulla/e bolletta/e emessa/e a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento, con un minimo di € 50,00.

2. Laddove previsto per interessi dovuti si intende interessi legali, di tempo in tempo vigenti, calcolati a giorno.

Art. 30
Poteri del Comune

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 27, il Comune, può, indicandone il motivo ed assegnando un congruo termine, non inferiore a 15 giorni:

- a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- d) verifica diretta delle superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
- e) ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice civile.

3. Gli incaricati che possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono tutti i dipendenti comunali, anche straordinari, comunque in servizio muniti di apposita autorizzazione. Analoga autorizzazione deve essere rilasciata anche nel caso di affidamento a terzi delle fasi di accertamento e verifica.

4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 31 Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis, del D.Lgs. n° 267/2000,

2. Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun anno in cui è stata commessa la violazione.

Art. 32 Accertamento con adesione

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di verifica, al fine di ridurre gli adempimenti degli utenti, nonché, potenziare l'attività di controllo sostanziale, è introdotto l'istituto analogo a quello previsto dall'art. 50 - Legge 27 dicembre 1997 n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate tributarie.

Art. 33 Autotutela

1. Il Responsabile del Servizio, al quale compete la gestione della tariffa, può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito e motivato provvedimento, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente il provvedimento avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il Responsabile dell'entrata, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

4. Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale .

5. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Responsabile della tariffa è comunque tenuto ad annullare il provvedimento nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) evidente errore logico di calcolo;
- e) errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
- f) errore materiale del contribuente od utente, facilmente riconoscibile.
- g) preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

Art. 34

Costituzione in giudizio

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio in caso di contenzioso, nonché, proporre o aderire a transazione giudiziale; a tale scopo il Sindaco può attribuire una delega generale ovvero specifica al funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente a rappresentare l'Ente nel procedimento.

2. Al fine di operare con obiettivi di economicità, funzionalità ed efficienza, l'attività processuale può essere gestita in forma associata con altri enti.

3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente. In tal caso la Giunta Comunale può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

Art. 35 Tributo ambientale

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D.Lgs.22/97, il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs.504/92, si applica, in assenza di specifiche disposizioni, prendendo come parametro di riferimento la superficie, prevista al comma 2 del citato art. 19, e quindi limitatamente alla quota della tariffa fissa.

2. L'ammontare del tributo sarà versato alla Provincia nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 36 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e le pubblicazioni di legge e di statuto.

2. Le disposizioni del presente regolamento, una volta entrato in vigore, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2010.

3. E' da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quella del presente.

4. Per quanto non espressamente non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 22/97 e 446/97 nonché dai decreti in materia di tempo in tempo vigenti.

Art. 37 Norme transitorie

1. Per il recupero dei periodi pregressi, risultanti a seguito dell'attività di accertamento, si applicano i criteri stabiliti dal presente regolamento;

2. S'intende titolo per la riscossione del servizio reso, quello determinato o determinabile dall'Autorità competente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n° 238/2009.

3. In considerazione dell'evoluzione e della carenza di disposizioni legislative, a seguito dell'emanazione della suddetta sentenza n° 238/2009, è demandata alla Giunta Comunale la competenza ad integrare o rettificare, adeguando alle emanande disposizioni legislative, tutti gli atti connessi alla gestione e alla riscossione della tariffa di igiene ambientale.